

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

L'Avv. Prof. Sergio Scicchitano (nato a Isca sullo Ionio, il 17.9.1955, C.F.:  
SCC SRG 55P17 E328S) residente in Roma, [redacted] con  
proprio studio legale in Roma, Via Emilio Faà di Bruno 4, ed ivi  
elettivamente domiciliato in Via Emilio Faà di Bruno, 4 presso lo studio  
dell'Avv. Maria Raffaella Talotta dal quale è rappresentato e difeso giusta  
procura a margine del presente atto

**FATTO**

Dal marzo 2007 ad oggi la Casa della Legalità e della Cultura - Onlus-  
sull'omonima rivista telematica, ha pubblicato diversi articoli diffondendo  
notizie false, distorte e lesive della reputazione dell'istante - in ordine:

1.1. -In data 20.03.2007 sul sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) è stato  
pubblicato uno speciale emblematicamente intitolato "dossier sul  
moralizzatore e company dei "valori": fatti concreti vs Parole svuotate  
Ecco qualcosa in più su Di Pietro & C" (cfr. all. n. 1)

Obiettivo principale dell'autore dei numerosi articoli presenti nel dossier è  
quello non solo di stigmatizzare la figura dell'On. Di Pietro ma e per quello  
che più ci interessa anche quella del suo legale Avv. Prof. Sergio Scicchitano  
sulla cui persona, come si può facilmente constatare dalla lettura degli articoli,  
vengono lanciate pesanti e diffamatorie insinuazioni.

Nell'articolo "l'Avvocato di Di Pietro" (cfr. all. n. 2), Simonetta Castiglioni,  
traendo spunto dalla partecipazione societaria dell'Avv. Sergio Scicchitano  
alla VIP SPORTING CLUB S.r.l., attraverso fuorvianti sottintesi ed  
accostamenti suggestivi, cerca di ingenerare riserve sulla dirittura morale  
dell'Avv. Scicchitano.

COPIA


URGENTE

X ABBONDANTE  
INGENOVA

Io sottoscritto Sergio  
Scicchitano delego l'Avv.  
Maria Raffaella Talotta del  
Foro di Roma a  
rappresentarmi e difendermi  
nel presente giudizio nonché  
nelle successive fasi di  
opposizione ed esecuzione  
conferendoLe ogni più  
ampia facoltà di legge, ivi  
compresa quella di  
transigere, incassare,  
quietanzare, estendere il  
giudizio ad altre parti,  
spiegare chiamate di terzo,  
eccetera.

Eleggo domicilio nello  
studio dell'Avv. Maria  
Raffaella Talotta in Roma,  
Via Emilio Faà di Bruno 4.

Sergio Scicchitano



v. per autentica  
Avv. Maria Raffaella Talotta

F.T.O.





Legalità e della Cultura – Onlus sull'omonimo sito, viene sferzato un ulteriore attacco all'Avv. Scicchitano a completamento della sequela di gravi e false accuse già rivolte al medesimo" (cfr. all. n. 3).

Si legge infatti nel servizio: "... *E' di questi giorni la notizia che il senatore Sergio De Gregorio, quello che Di Pietro ha portato in Parlamento e che è tornato subito con Berlusconi, è indagato per associazione mafiosa con la 'ndrangheta. Peccato che tutti in Calabria sanno chi è De Gregorio (come sanno chi sono i Laganà, ora del PD). Per Di Pietro invece non pervenuto, come non è pervenuto nemmeno al suo uomo di fiducia e legale (nonché consigliere d'amministrazione dell'Anas), ovvero l'Avv. Scicchitano. Loro, De Gregorio non lo conoscevano, lo hanno candidato così, passava per caso e li ha colpiti il suo carisma, sic! Questa*"

In sintesi, dunque, dalla lettura dell'articolo citato emerge che l'Avv. Scicchitano avrebbe concorso nella scelta del candidato De Gregorio nella consapevolezza di un suo coinvolgimento con ambienti della criminalità organizzata.

In realtà, come sarà provato in corso di causa, l'istante ha conosciuto il De Gregorio dopo la sua elezione a parlamentare nell'Italia dei Valori.

1.3.- L'articolo che da ultimo si ritiene opportuno portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito, è quello pubblicato in data 7 agosto 2008 sul sito [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) dal titolo "Di Pietro e il Giornale, a quale gioco stanno giocando?" (cfr. all. n. 4).

Il servizio a penna addirittura di tutto l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione (*id est* Christian Abbondanza, Simonetta Castiglioni, Enrico D'Agostino – cfr. all. n. 5-6) nella sua premessa esordisce con una critica al quotidiano "Il Giornale" in quanto "non affronta notizie certe, inconfutabili...

evita di parlare degli aspetti gravi e disdicevoli su cui Di Pietro evita efficacemente di replicare a quanti li pongono da tempo”.

Diffondendo dunque il convincimento di non avere remore nel diffondere notizie vere e scomode sull'On. Di Pietro e il suo entourage gli articolisti scrivono: Antonio Di Pietro ha promosso ad esempio il suo legale - ed ex candidato dell'IdV - Sergio Scicchitano, nel consiglio di amministrazione dell'ANAS. Oltre a quanto già scritto in merito al soggetto, è emerso il coinvolgimento di Antonio Di Pietro, proprio per il tramite di Sergio Scicchitano, nelle attività di Vittorio Cecchi Gori e nei contatti di questi con soggetti diversi, tra cui alcuni giudici, per la bancarotta fraudolenta della Cecchi Gori Group - Fin.ma.vi. Ciò emerge chiaramente dagli estratti dell'Informativa della Guardia di Finanza alla Procura che ha disposto l'arresto di Cecchi Gori, pubblicati, in stralci, da Repubblica. Ma anche su questo non se ne parla!

La portata infamante di tali gravissime e false accuse, non può che instillare nel pubblico dei lettori il convincimento circa l'esistenza di un preciso coinvolgimento dell'Avv. Scicchitano e dell'On. Di Pietro nel tentativo di corruzione dei giudici in relazione ai gravi reati mossi a Vittorio Cecchi Gori.

#### CONSIDERATO

tutte le affermazioni riportate negli articoli citati sono false ed inveritiere e pertanto hanno leso l'immagine, l'onore e la reputazione dell'Avv. Scicchitano.

In particolare:

1

#### QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEL VIP SPORTING CLUB SRL

Vero è il fatto che l'esponente è socio della Vip Sporting Club Srl e vero è che la Vip Sporting Club Srl è socia del Consorzio per il programma turistico del soveratese e delle serre catanzaresi.

Totalmente avulsa dalla realtà invece è l'artificiosa e subdola avversa equazione a cui i convenuti pervengono : Scicchitano è socio del Vip Sporting Club Srl; il Vip Sporting Club aderisce al Consorzio; al Consorzio aderiscono (presunti) mafiosi = Scicchitano è mafioso.

Scorrettamente - e solo al fine di diffamare la figura dell'esponente - controparte omette di dire:

- nel 1980 l'istante con un gruppo di amici del proprio paese nativo costituì una cooperativa al fine di realizzare uno stabilimento balneare ove poter passare le proprie vacanze estive;
- la cooperativa denominata IL PANDA presentò al tempo presso il comune competente il progetto che tuttavia non venne mai approvato;
- nel 1998 parte di quei soci costituirono con il medesimo scopo una S.r.l. (per l'appunto il Vip Sporting Club) che presentò un analogo progetto per uno stabilimento balneare sempre sul territorio di Isca sullo Ionio (cfr. all.ti n. 7-8);
- solo nel luglio del 2007 il Comune di Isca sullo Ionio (CZ) rilasciò regolare licenza di concessione demaniale e di edificazione dello stabilimento balneare (cfr. all. n. 9) ed a seguito di tale concessione il legale rappresentante della S.r.l. Vip Sporting Club fece formale richiesta di partecipare nel Consorzio per il programma turistico del soveratese e delle serre catanzaresi (circostanza questa del tutto ignota all'esponente come sarà provato in corso di causa);
- il Vip Sporting Club Srl non ha mai ricevuto alcun contributo né

direttamente né attraverso il Consorzio a cui ha aderito e l'opera (peraltro tuttora in corso) è stata realizzata esclusivamente con l'apporto dei singoli soci e con un normalissimo finanziamento bancario da parte della Banca Intesa Sanpaolo, così come inequivocabilmente si evince dai documenti **all.ti ai n. 10-11**.

L'esponente non conosce nemmeno un aderente al Consorzio, anzi per quel che ne occupa non conosce neppure gli organi di rappresentanza del Consorzio.

E ad onor del vero è stato proprio attraverso la lettura degli articoli per cui è causa che l'esponente è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo Consorzio.

2

### QUANTO ALLA NOMINA A PRESIDENTE DI LAZIO SERVICE

#### S.P.A.

Il tono sprezzante con cui gli articolisti riportano la notizia dell'incarico a Lazio Service (definita come *la più grande azienda di precariato del Lazio*) non può esimere l'esponente dal fornire quelle che sono le uniche e vere notizie riguardanti la società stessa debitamente e dolosamente sottaciute dai convenuti.

La presidenza di Lazio Service nasce innanzitutto da un carico fiduciario affidato all'esponente nel 2006 a seguito dell'insediamento della nuova Giunta Regionale presieduta dall'On. Piero Marrazzo.

Lazio Service S.p.A. al tempo e come giustamente sostenuto dai convenuti era una società all'interno del quale lavoravano circa 1.030 precari e cioè persone legate alla società medesima con un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tale situazione di precariato rappresentava quindi per la nuova Giunta

Regionale un grave problema che l'On. Marrazzo pensò di risolvere affidando la presidenza della stessa ad una persona che avesse competenza specifica nel settore.

Tanto è vero quello che si dice (e che indebitamente e scorrettamente i convenuti sottacciano) che dopo circa un anno di presidenza, l'esponente ha eliminato il fenomeno del precariato trasformando i richiamati 1.030 contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato: operazione questa di grandissimo rilievo nazionale sia dal punto di vista politico che aziendale.

Oggi contrariamente a quello che si afferma nell'articolo Lazio Service è un esempio da citare sul piano nazionale nella lotta contro il precariato.

Il tutto come da documentazione che si allega (cfr. all. n. 12).

3

### QUANTO ALLA NOMINA NEL C.d.A. DELL'ANAS

Similmente a quanto accaduto a Lazio Service la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'Anas si è avuta grazie alle competenze specifiche dell'esponente come meglio si dirà in seguito.

Premesso che la nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Anas fu senz'altro dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ma ciò è previsto espressamente dall'art. 15.1 dello Statuto dell'Anas - cfr. all. n. 13), la predetta nomina si è avuta in particolare perché in quel momento l'Anas aveva un deficit di cassa (la c.d. perdita di esercizio) di circa 3,5 miliardi di Euro di talché si imponevano da un lato le dimissioni del vecchio C.d.A. (che l'aveva determinato) e dall'altro la formazione di uno nuovo che contemplasse figure altamente specializzate nei c.d. "dissesti finanziari" proprio al fine di risolvere questa grave crisi finanziaria (Cfr. all. n. 14).

Orbene, poiché l'esponente al tempo era (come attualmente è) un esperto in

materia (tra gli altri coadiutore giudiziario della Cirio nella A.S. - con l'incarico di riferire al Tribunale Civile di Roma ed al Ministro per le Attività Produttive sull'intero contenzioso mondiale, internazionale e nazionale del Gruppo medesimo (cfr. all. n. 15) - nonché Liquidatore Giudiziale della Federazione dei Consorzi Agrari Federconsorzi in Concordato Preventivo - il più grande crack giudiziario del dopoguerra (cfr. all. n. 16) - e docente universitario di procedure concorsuali ed opere pubbliche (cfr. all. n. 17-18-19), l'allora Ministero dell'Economia intese con la nomina avvalersi dell'impegno e della competenza professionale dell'esponente.

Da qui la nomina nel Board dell'Anas, ogni diversa e contraria valutazione assolutamente inconferente, errata e fuori luogo.

#### 4

#### QUANTO ALL'ON. DE GREGORIO

I convenuti partono come al solito da fatti più o meno veri: l'elezione di De Gregorio nelle liste IDV; i presunti legami tra De Gregorio e la 'ndrangheta (la criminalità organizzata calabrese) e le origini per l'appunto calabresi dell'esponente.

Questi fatti per l'appunto veri, ma mescolati tra di loro, anzi addizionati tra di loro, danno come risultato finale quello che l'Avv. Scicchitano è un mafioso.

Tale apodittica soluzione interpretativa riportata nell'articolo è assolutamente diffamatoria poiché come anticipato in premessa:

- l'esponente non ha mai vissuto né intrattenuto rapporti di alcun genere (tantomeno professionali) con il territorio calabrese eccezion fatta per l'esperienza del Vip Sporting Club Srl che ha per l'appunto matrice "amicale";
- l'esponente, nella sua qualità di avvocato, non ha mai difeso imputati

di mafia o comunque appartenenti alla criminalità organizzata (in realtà non ha mai esercitato la professione forense in Calabria);

- l'esponente ha conosciuto l'On. De Gregorio in una colazione avutasi nel giugno 2006 subito dopo le elezioni politiche, nel corso delle quali il De Gregorio venne eletto come parlamentare IDV.

A tale colazione parteciparono l'allora Ministro Di Pietro, il Sen. Nello Formisano e il Dott. Fausto De Santis.

Da quella occasione l'esponente non vide mai più il De Gregorio.

Che quanto sopra corrisponde al vero sarà provato attraverso l'audizione di tutti i partecipanti a tale colazione.

## 5

### QUANTO AL SEN. VITTORIO CECCHI GORI ED AL GRUPPO FIN.

#### MA.VI. S.p.A

L'esponente è il difensore tanto dell'On. Di Pietro quanto dell'On. Cecchi Gori, per averli assistiti in una serie di procedimenti (troppi per essere anche solo citati).

Per quel che maggiormente ci interessa, l'esponente è il difensore della FIN. MA.VI. S.p.A per la proposizione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Tali incontestabili fatti sono in realtà gli unici veri per il resto scatta l'opera di manipolazione da parte dei convenuti i quali nell'addizionare i tre personaggi arrivano alla ignobile asserzione che il Cecchi Gori attraverso il comune legale di fiducia, ha interessato Di Pietro per ottenere aiuti in ordine alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta.

Coma sopra detto nulla di tutto ciò è mai avvenuto poiché non solo all'On. Di Pietro non è stato mai richiesto l'intervento in tal senso, ma lo stesso

esponente non si è mai interessato delle questioni penalistiche limitando la sua attività alla sola difesa nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Ciò si evince dai documenti che seguono:

- a) atto di citazione in opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. all. n. 20);
- b) comparsa conclusionale (cfr. all. n. 21).

Tutto il resto sono chiacchiere e dicerie.

## DIRITTO

### 1. Sul contenuto gravemente diffamatorio delle dichiarazioni

Alla luce di quanto sopra descritto non è dubitabile che gli articoli apparsi sul sito [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) riportano espressioni diffamatorie e lesive della reputazione dell'Avv. Scicchitano, avallate da una narrazione giornalistica diretta ad attribuire alle stesse attendibilità, mediante una rappresentazione parziale e tendenziosa dei fatti.

La descrizione pesantemente offensiva presente negli articoli oltre alla finalità denigratoria soggettivamente perseguita dagli odierni convenuti reca pregiudizio alla reputazione dell'Avv. Scicchitano in quanto pone in dubbio l'estrema legalità e trasparenza dell'ambiente nel quale il medesimo si trova ad operare.

Sotto il profilo di stretto diritto la propagazione di tali notizie tramite internet, data la particolare diffusività connaturata a questo mezzo, integra gli estremi del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. e in ogni caso dell'illecito civile ed espone i convenuti all'obbligo del risarcimento del danno.

Pacifica è la riconoscibilità sia dell'elemento oggettivo del reato- costituito

dalle espressioni indicate in narrativa lesive dell'onore, del decoro e della reputazione dell'Avv. Scicchitano - che dell'elemento soggettivo - il dolo generico, richiesto per la sussistenza del reato, è facilmente individuabile nella volontà, libera e cosciente, di diffondere notizie con la consapevolezza, sicuramente presente negli autori del reato, della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione.

Non sussistono pertanto dubbi circa la configurabilità degli estremi obiettivi della diffamazione, atteso che le notizie riportate, oltre a non essere corrispondenti al vero, trascendono manifestamente, per il tenore delle espressioni utilizzate nel riferirle, da ogni regola e principio di continenza.

Considerato poi che gli odierni convenuti non risultano iscritti né all'albo dei giornalisti né a quello dei pubblicisti, non può non rilevarsi come l'esercizio del diritto di cronaca, precipitato logico-giuridico del diritto di informare e di essere informati sussumibile nello spazio di libertà di cui all'art. 21 della Costituzione, si attaglia all'attività giornalistica, non certo all'espressione di meri apodittici convincimenti di singoli cittadini, che decidano di utilizzare internet a mo' di cassa risonanza degli stessi (*argumenta ex* Cass. Pen., Sez.V, 14 dicembre 1999 n. 2144).

Quand'anche non si volesse condividere il superiore assunto, ritenendo per contro che il diritto di cronaca valga anche per il *quivis de populo* che si improvvisi giornalista di fatto, non potrebbe comunque, nel caso di specie, ritenersi sussistente la scriminante del diritto di cronaca e neanche quella del diritto di critica.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha individuato i limiti interni al diritto di cronaca e di critica nella verità della notizia pubblicata, nell'esistenza di un interesse pubblico alla notizia (o nella conoscenza dei



correttezza nel presentare la notizia, esclude che l'attività in esame possa essere ricondotta nell'alveo di alcuna scriminante.

Né si dimentichi che gli articolisti, in relazione a quanto più sopra scritto e documentato, hanno completamente omesso di procedere a quegli indispensabili accertamenti ed a quelle preventive verifiche che costituiscono un preciso obbligo di chiunque voglia manifestare pubblicamente il proprio pensiero.

A tale omissione va aggiunta anche quella perpetrata dal solo Sig. Christian Abbondanza.

Va infatti considerato che il medesimo oltre ad essere estensore degli articoli in questione è anche l'amministratore del sito ossia colui che ha la sua gestione e soprattutto il controllo su quanto in esso viene pubblicato (cfr. art. n. 22).

Detto ciò ne segue una responsabilità ben maggiore dell'Abbondanza (rispetto ai suoi colleghi) per quanto di lesivo contenuto nel sito per *culpa in vigilando*.

## 2. Sulla quantificazione del danno

Il comportamento illecito degli odierni convenuti ha cagionato all'Avv. Scicchitano oltre che un danno morale (patema d'animo) derivante dal reato di diffamazione e dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti all'onore e alla reputazione, un grave danno non patrimoniale per lesione dei medesimi diritti tutelati ex art. 2 e 3 della Carta Fondamentale .

I criteri costantemente utilizzati dalla giurisprudenza nella quantificazione e liquidazione di tali danni non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa, sono sia di natura oggettiva - gravità e diffusione dell'addebito diffamatorio - che soggettiva - caratteristiche personali del soggetto leso.

Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che si dovranno applicare i parametri massimi per ciascun criterio di riferimento.

Quanto al primo criterio sono infatti di inaudita gravità le diffamatorie insinuazioni riportate sul conto dell'Avv. Scicchitano in relazione ad asseriti rapporti ed affari con persone di dubbia moralità, considerato il discredito che ciò ha determinato e la notevole capacità di penetrazione dello strumento di divulgazione usato.

In merito a quest'ultimo aspetto come ha correttamente evidenziato la Cassazione con la pronuncia n. 4741/00, " la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni televisive", considerando che le informazioni in circolazione sulla rete sono fruibili potenzialmente da chiunque e, soprattutto, in qualunque parte del mondo.

Nel caso di specie il sito web sul quale sono state immesse le notizie qualificandosi come "osservatorio sulla criminalità e la mafia e sulla trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione" è stato ed è presumibilmente visitato da un numero molto elevato di utenti, considerata la profonda attenzione che l'opinione pubblica riserva sia ai fenomeni di criminalità organizzata che a quelli di malcostume politico-giudiziario.

Non solo, agli articoli gravemente diffamatori dell'Avv. Scicchitano viene dato particolar risalto nella home page del sito, tanto che risultano tra i più letti dal pubblico degli utenti (cfr. all. n. 23).

Quanto alla qualità del soggetto leso, è indiscutibile che l'alto potenziale diffamatorio degli articoli indicati in narrativa, è accentuata soprattutto in considerazione delle peculiarità della professione esercitata dall'odierno attore.

Quella dell'Avvocato è una vita informata, innanzitutto all'osservanza di una serie di regole etiche, le quali sottopongono il professionista ad una serie di

vincoli maggiori rispetto a quelli a cui soggiacciono i singoli individui.

Ed è proprio a valori come la correttezza, la dignità, il decoro e il rispetto di criteri di moralità e di decenza, che l'Avv. Scicchitano si è sempre ispirato nell'esercizio della propria attività professionale e nell'espletamento delle gravose incombenze connesse alle importanti cariche ricoperte nel corso degli anni.

Pertanto la riferita divulgazione di notizie lesive dell'onore, della reputazione e dell'identità personale, e le subdole riserve gettate sulla dirittura morale dell'odierno attore si sono tradotte in un detrimento per le relazioni sociali e professionali dell'Avv. Scicchitano, cagionando allo stesso un danno incalcolabile.

Nondimeno deve tenersi conto del pregiudizio arrecato all'immagine pubblica dell'attore il quale ribadiamo ricopre al momento delicati incarichi al vertice delle più importanti società italiane.

Alla luce di quanto sopra dovrà pertanto essere risarcito di tutti i danni subiti e subendi in dipendenza dei fatti costituenti la fattispecie criminosa prevista dall'art. 595 c.p. sia l'entità del risarcimento ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. dovranno essere commisurate alla gravità delle offese al rilievo dato alle offese e alla diffusione delle stesse.

La mancanza di elementi idonei a provare la esatta entità del risarcimento non fa certamente venir meno la certezza che la condotta riferita in narrativa abbia prodotto all'Avv. Scicchitano un danno grave ed ingiusto: pertanto la liquidazione del menzionato risarcimento viene affidata alla equità del Tribunale adito e secondo i parametri valutativi di cui si è già diffusamente esposto. (cfr. in tal senso Cass. Pen. n. 193806/93).

In tema di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo internet il foro territorialmente competente a norma dell'art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verifica dei danni in conseguenza dell'evento diffamatorio e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione" (Sez. 3<sup>a</sup>, ord. 8.5.02, n. 6591);

Nella fattispecie, essendo Roma il luogo in cui parte attrice ha il proprio domicilio e la propria residenza non vi è dubbio che la competenza territoriale possa essere radicata presso il Tribunale Ordinario di Roma.

-----  
Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto l'Avv. Prof. Sergio Scicchitano, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

#### C I T A

- 1) il Sig. Christian Abbondanza residente in Genova, [REDACTED]  
[REDACTED] (CAP: 16143);
- 2) il Sig. Christian Abbondanza domiciliato presso l'Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità e della Cultura - Onlus, nella sua sede di Genova, Vico di Sant'Antonio, 5 int. 3 sc. A (CAP: 16126);
- 3) il Sig. Christian Abbondanza, nella qualità di amministratore del sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org), residente in Genova, [REDACTED]  
[REDACTED] (CAP: 16143);
- 4) il Sig. Christian Abbondanza, nella qualità di amministratore del sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org), domiciliato presso l'Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità e della Cultura - Onlus, nella sua sede di Genova, Vico di Sant'Antonio, 5 int. 3 sc. A (CAP: 16126);

5) la Sig.ra Simonetta Castiglion domiciliata presso l'Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità e della Cultura - Onlus, nella sua sede di Genova, Vico di Sant'Antonio, 5 int. 3 sc. A (CAP: 16126);

6) il Sig. Enrico D'Agostino domiciliato presso l'Ufficio di Presidenza della Casa della Legalità e della Cultura - Onlus, nella sua sede di Genova, Vico di Sant'Antonio 5 int. 3 sc. A (CAP: 16126);

tutti a comparire avanti il Tribunale Civile di Roma, nella sua nota sede di Roma, Viale Giulio Cesare 54/b - Via Lepanto n. 4, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno 26 marzo 2009, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza:

1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti illeciti e diffamatori e comunque lesivi dell'onore, dell'immagine e della reputazione del Prof. Avv. Sergio Scicchitano, per la causale di cui alla narrativa e conseguentemente condannare, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità ed in solido tra loro, i convenuti Simonetta Castiglion, Christian Abbondanza ed Enrico D'Agostino al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal Prof. Avv. Sergio Scicchitano nella misura di un milione di Euro (Euro 1.000.000,00) od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

2. disporre, a titolo di risarcimento in forma specifica, la pubblicazione della *emananda* sentenza, a cura e spese dei convenuti, sui quotidiani "La Repubblica", "Corriere della Sera" oltre che sul sito [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org). con carattere superiore al normale;

3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, rimborso IVA e CPA".

Sin da ora si produce, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, la seguente documentazione in copia:

1) frontespizio "dossier sul moralizzatore – Fatti concreti vs parole svuotate – Ecco qualcosa in più su Di Pietro & C";

2) articolo del 20.03.2007 pubblicato sul sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) intitolato "l'Avvocato di Di Pietro";

3) articolo del 11.04.2008 pubblicato sul sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) intitolato "Quanto votano le mafie...qualche riflessione pre-elettorale";

4) articolo del 07.08.2008 pubblicato sul sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) intitolato "Di Pietro e il Giornale, a quale gioco stanno giocando?"

5) statuto Casa della Legalità e della Cultura - Onlus

6) Struttura e cariche Casa della Legalità e della Cultura – Onlus

7) atto costitutivo VIP SPORTING CLUB S.r.l.;

8) statuto VIP SPORTING CLUB S.r.l.;

9) autorizzazione n. 41/2007 rilasciata Dipartimento VIII - Regione Calabria;

10) progetto investimento e realizzazione centro balneare Vip Sporting Club;

11) concessione finanziamento 6.11.2007 Intesa Sanpaolo S.p.A.;

12) rassegna stampa su Lazio Service S.p.A.;

- 13) statuto dell'Anas;
- 14) rassegna stampa sull'Anas;
- 15) decreto nomina coadiutore giudiziario Cirio del 14/08/2003;
- 16) decreto nomina Liquidatore Giudiziale Federconsorzi del 30/03/2003;
- 17) contratto incarico di insegnamento presso Università Tor Vergata a.a. 2004/2005;
- 18) contratto incarico di insegnamento presso Link Campus University of Malta a.a. 2006/ 2007;
- 19) contratto incarico di insegnamento presso Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" a.a. 2004/2005;
- 20) atto di citazione in opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento per FIN.MA.VI.;
- 21) comparsa conclusionale per FIN.MA.VI.;
- 22) estratto sito internet relativo "Whois" dominio [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org);
- 23) estratto sito internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org).


**Ai fini della determinazione del Contributo Unificato, la presente causa deve ritenersi di valore pari a € 1.000.000,00 e, comunque, ricompreso in uno scaglione tale per cui è soggetto al contributo di Euro 1.110,00.**

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3; 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di telefax: 06.3725245.

Con perfetta osservanza.

Roma li, 28 novembre 2008

Avv. Maria Raffaella Talotta



COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Postale

CASSA 5 /2008 Cron. 23.441 Dest. 1/6 Data Ric. 10/12/2008

Richiedente: TALOTTA MARIA RAFFAELLA

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. 0,00 Sp postale 6,98

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **CHRISTIAN ABBONDANZA**

- 16100 GENOVA (GE)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 148 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, \_\_\_\_\_ 11 DIC. 2008

N. Raccomandata \_\_\_\_\_

Ufficiale Giudiziario  
*Antonietta PASCALE*  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
451 CORTE DI APPELLO DI ROMA